

Centro Unico Stipendiale Interforze

NR. 2/2025- Conguagli anno 2024 e Certificazione Unica 2025 (redditi 2024)

L'art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 pone in capo al Sostituto d'Imposta l'obbligo di provvedere, entro il 28 febbraio di ogni anno, ad effettuare le operazioni di conguaglio tra le imposte dovute e le ritenute già operate sui redditi corrisposti agli amministratori nell'anno precedente, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR).

In ottemperanza alla norma sopra richiamata, il MEF-NoiPA, che materialmente svolge le attività connesse alle funzioni di sostituto d'imposta in capo allo scrivente, ha provveduto ad effettuare i conguagli e ad applicare integralmente le relative risultanze a credito o a debito nel cedolino di febbraio 2025. Nei casi in cui l'importo del cedolino di febbraio non sia stato sufficiente per l'integrale recupero del conguaglio a debito, la parte residua sarà applicata nelle mensilità successive.

A tal proposito, si rammenta che, in assenza di una specifica previsione normativa, non è possibile rateizzare il debito discendente dalle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, fatta eccezione per i soli conguagli a debito relativi al trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. 3/2020 (cd. "bonus Renzi") di importo pari o superiore a 60 euro, per i quali l'eventuale recupero è attuato, per espressa previsione normativa, in n. 8 rate (da febbraio a settembre).

Anche per quest'anno, il beneficio fiscale di cui al DPCM 24 giugno 2024 (cd. "defiscalizzazione"), è stato riconosciuto direttamente in occasione del conguaglio fiscale, confluendo nei codici dedicati al conguaglio Irpef (008 Conguaglio Irpef a credito / 666 conguaglio Irpef a debito).

In sede di conguaglio fiscale, ove sia stata riscontrata la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, si è provveduto inoltre al recupero totale o parziale del cosiddetto "bonus Natale" erogato nel mese di dicembre 2024.

Si comunica, infine, che nell'area personale del portale NoiPA, sarà resa disponibile, entro il 16 marzo 2025, la Certificazione Unica 2025 (CU2025) relativa ai redditi percepiti nell'anno d'imposta 2024. A tal proposito si evidenzia che:

- per il personale in servizio attivo la CU2025 risulta conguagliata; pertanto in essa, in relazione al reddito percepito (punto 1 o 2) sono riportate le ritenute Irpef pagate (punto 21) e le detrazioni effettivamente riconosciute (punto 374), nonché gli importi delle addizionali Irpef (regionali e comunali) dovute sui redditi percepiti nel 2024 (punti 22, 27 e 29), che saranno prelevate sui cedolini da marzo a novembre 2025;
- per il personale congedato nel 2024 o prima del 1° febbraio 2025, la CU2025 non è stata conguagliata, proprio perché il sostituto d'imposta è impossibilitato a trattenere gli importi dovuti in quanto non più in servizio; pertanto, non è stata determinata l'Irpef effettivamente dovuta, non sono indicate le detrazioni né sono state determinate le addizionali Irpef regionali e comunali (i campi 22, 27 e 29 sono vuoti), e il campo "ritenute" (punto 21) riporta solo l'importo delle ritenute Irpef trattenute dal sostituto d'imposta nei cedolini stipendiali del 2024. In capo a tali soggetti rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come specificato nelle annotazioni della CU2025 ("*Conguaglio non effettuato. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi*").

Nella scheda in allegato sono riportate informazioni specifiche in merito alle voci di conguaglio presenti nel cedolino NoiPA del mese di febbraio 2025.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE VOCI DI CONGUAGLIO NEL CEDOLINO UNICO NOIPA

Nella seguente tabella vengono descritte le voci di conguaglio riportate nel cedolino di Febbraio 2025, determinate a seguito dell'elaborazione dei dati contributivi e fiscali relativi ai redditi corrisposti nel 2024

CODICE E VOCE NEL CEDOLINO NOIPA	TIPO CONGUAGLIO	DESCRIZIONE
800/389 ADDIZION. L.438/92 ART. 3 TER	Conguaglio contributo aggiuntivo 1% ex ART. 3 TER della L.438/92	Conguaglio di natura previdenziale pari alla differenza tra quanto pagato nel corso dell'anno (A) e quanto effettivamente dovuto a titolo di contributo previdenziale aggiuntivo ⁽¹⁾ (B) . Se A>B il conguaglio sarà a credito, viceversa il conguaglio sarà a debito.
800/390 CONGUAGLIO FONDO PENSIONE	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo pensione	Conguaglio di natura previdenziale relativo al Fondo Pensione dovuto nella misura dell'8,80% sulla differenza tra la maggiorazione figurativa del 18% ⁽²⁾ della componente stipendiale fissa e continuativa (stipendio, RIA, IVS, benefici di cui agli artt. 117/120 del R.D. 3458/28) della retribuzione annua lorda riferita a 12 mensilità (A) e l'imponibile previdenziale delle competenze accessorie percepite nello stesso anno (es. straordinario, CFI, CFG, buoni pasto, etc.) (B) . Se A>B il conguaglio è calcolato nella misura dell'8,80% sulla quota residua della maggiorazione figurativa del 18%. Se A<B il conguaglio non è dovuto.
800/394 - CONGUAGLIO FONDO CREDITO	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo credito	Conguaglio di natura previdenziale relativo al Fondo Credito dovuto nella misura dello 0,35% sulla differenza tra la maggiorazione figurativa del 18% ⁽²⁾ della componente stipendiale fissa e continuativa (stipendio, RIA, IVS, benefici di cui agli artt. 117/120 del R.D. 3458/28) della retribuzione annua lorda riferita a 12 mensilità (A) e l'imponibile previdenziale delle competenze accessorie percepite nello stesso anno (es. straordinario, CFI, CFG, buoni pasto, etc.) (B) . Se A>B il conguaglio è calcolato nella misura dello 0,35% sulla quota residua della maggiorazione figurativa del 18%. Se A<B il conguaglio non è dovuto.
806/381 CONG. MASSIMALE CONTRIBUTIVO F.C.	Conguaglio fondo credito per superamento del massimale contributivo (art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)	Conguaglio contributivo relativo al Fondo Credito dovuto nella misura dello 0,35% sulla differenza tra l'imponibile pensionistico annuo ed il massimale contributivo ⁽³⁾ che, per l'anno 2024, è fissato in euro 119.650,00.
806/384 CONG. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PENS.	Conguaglio fondo pensione per superamento del massimale contributivo (art. 2, co. 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)	Conguaglio contributivo relativo Fondo Pensione dovuto nella misura dell'8,80% sulla differenza tra l'imponibile pensionistico annuo ed il massimale contributivo ⁽³⁾ che, per l'anno 2024, è fissato in euro 119.650,00.
800/382 CONGUAGLIO FONDO PENSIONE BUONI PASTO	Conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto	Conguaglio di natura previdenziale relativo alla contribuzione al Fondo pensione dovuto nella misura dell'8,80% sulla <u>quota imponibile</u> ai fini pensionistici dei buoni pasto percepiti nell'anno d'imposta ⁽⁴⁾ .
800/383 CONGUAGLIO FONDO CREDITO BUONI PASTO	Conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto	Conguaglio di natura previdenziale dovuto nella misura dello 0,35% sulla <u>quota imponibile</u> ai fini della contribuzione al Fondo Credito dei buoni pasto percepiti nell'anno d'imposta ⁽⁴⁾ .
806/008 RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE	Conguaglio Irpef a <u>credito</u>	Conguaglio di natura fiscale che scaturisce dalla differenza positiva tra le ritenute Irpef trattenute sui cedolini nell'anno precedente e l'Irpef effettivamente dovuta sui redditi percepiti nello stesso anno, calcolata secondo le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito in vigore ed al netto delle detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (detrazioni lavoro dipendente) del TUIR. ⁽⁵⁾
800/666 DEBITO CONGUAGLIO FISCALE	Conguaglio Irpef a <u>debito</u>	Conguaglio di natura fiscale che scaturisce dalla differenza negativa tra le ritenute Irpef trattenute nei cedolini nell'anno precedente e l'Irpef effettivamente dovuta sui redditi percepiti nello stesso anno, calcolata secondo le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito in vigore ed al netto delle detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (detrazioni lavoro dipendente) del TUIR. ⁽⁵⁾
800/669 CONGUAGLIO ART. 1 DL 3/2020	Conguaglio relativo al credito ART. 1 DL 3/2020 trattamento integrativo (ex bonus Renzi)	Conguaglio di natura fiscale che viene applicato qualora il beneficio erogato a titolo di trattamento integrativo sia superiore o inferiore a quello spettante in relazione al rapporto di lavoro nell'anno d'imposta. Nel caso di conguaglio a debito, per espressa previsione normativa, il recupero è attuato in n. 8 rate (da febbraio a settembre).

CONGUAGLI CONNESSI A REDDITI ESTERI

I redditi derivanti da impiego all'estero sono soggetti ad una particolare tipologia di conguaglio che scaturisce da un meccanismo di ricalcolo ("rilordizzazione") degli importi netti percepiti, imponibili ai fini previdenziali e fiscali. Tale conguaglio si rende necessario al fine di garantire che il personale impiegato in missione all'estero abbia pagato i contributi effettivamente dovuti e ricevuto gli importi netti effettivamente spettanti a seguito dell'applicazione nel corso dell'anno del procedimento della "lordizzazione"⁽⁶⁾.

Le voci di conguaglio, riferite a tali dati contributivi e fiscali, che confluiscono nel Cedolino Unico NoiPA sono le seguenti:

CODICE E VOCE A CEDOLINO	TIPO DI CONGUAGLIO
800/M89 CONG. 3 TER MIX	E' il conguaglio calcolato nella misura dell'1% sulla differenza fra il proprio imponibile previdenziale complessivo annuo ed il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile fissata, per l'anno 2024, in euro 55.008,00 quando il superamento di tale fascia è dovuto all'imponibile previdenziale della missione estera rilordizzata.
800/MIX CONG. MIX DIPENDENTE	E' il conguaglio che scaturisce dalla differenza tra il netto alla mano della missione percepita nei cedolini NoiPA e il netto alla mano della missione effettivamente dovuto a seguito della rilordizzazione della missione estera.
800/M90 CONG. PENSIONISTICO MIX	E' il conguaglio applicato nella misura dell'8,80% sul maggiore o minore imponibile previdenziale scaturito dalla rilordizzazione dei redditi percepiti da missione estera.
800/M94 CONG. FONDO CREDITO MIX	E' il conguaglio applicato nella misura dello 0,35% sul maggiore o minore imponibile previdenziale scaturito dalla rilordizzazione dei redditi percepiti da missione estera.

NOTE

⁽¹⁾ Il contributo previdenziale aggiuntivo, di cui all'art. 3-ter Legge 438/1992, è calcolato nella misura dell'1% sulla parte di retribuzione che eccede il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile fissata, per l'anno 2024, in euro 55.008,00.

⁽²⁾ Al fine di garantire al lavoratore una pensione maggiore, l'art. 15 della L.724/1994 ha previsto che la base pensionabile sia figurativamente incrementata del 18%; quindi i contributi vengono determinati non sul 100% ma sul 118% delle voci stipendiali fisse e continuative. Per il personale militare tale calcolo viene effettuato direttamente in sede di conguaglio di fine anno.

⁽³⁾ Il massimale contributivo, di cui all'art. 2, co. 18 della L. 335/1995, costituisce il limite di valore, annualmente rivalutato, oltre il quale la retribuzione non deve essere più assoggettata a contributi previdenziali e, pertanto, non concorrerà alla determinazione della pensione. Tale limite è stato introdotto al fine di non dover pagare pensioni troppo elevate, e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo.

⁽⁴⁾ I buoni pasto corrisposti al personale amministrato, del valore di 7 euro sia per il personale in SPE sia per il personale volontario in servizio a tempo determinato, contribuiscono alla formazione del reddito imponibile previdenziale e fiscale, per la quota parte del loro valore che eccede la soglia di esenzione prevista dal Testo unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Essi sono assoggettati sia ai contributi previdenziali (quota fondo pensione 8,80%) e assistenziali (quota fondo credito 0,35%) sia alle imposte sul reddito (IRPEF), in maniera differenziata come segue:

- i buoni pasto cartacei sono esenti per un importo complessivo giornaliero di 4 euro, indipendentemente dal numero dei buoni pasti percepiti. Pertanto, in caso di percezione di un unico buono pasto cartaceo giornaliero, lo stesso è imponibile per 3 euro. In caso di percezione di n° 2 buoni pasto cartacei nella stessa giornata del valore totale di 14 euro, la quota imponibile è pari a 10 euro (=14-4);
- i buoni pasto elettronici, invece, sono esenti per un importo complessivo giornaliero di 8 euro. Pertanto in caso di percezione di un unico buono pasto elettronico giornaliero, lo stesso risulterà interamente esente. In caso di percezione di n° 2 buoni pasto elettronici nella stessa giornata del valore totale di 14 euro, la quota imponibile è pari a 6 euro (=14-8).

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 23 del DPR 600/1973, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio entro il 28 febbraio di ogni anno. In virtù del citato disposto normativo, le risultanze contabili a credito o a debito del conguaglio fiscale vengono applicate integralmente nel cedolino di febbraio. Nei casi in cui l'importo netto del cedolino di febbraio non sia sufficiente a coprire il debito del conguaglio fiscale, si darà corso al recupero del debito residuo nelle mensilità successive entro i limiti della capienza della retribuzione.

⁽⁶⁾ Le diarie giornaliere spettanti al personale per incarichi di missione all'estero riportate nel D.M. del MEF del 13/01/2003 sono stabilite al netto delle ritenute previdenziali ed erariali. Pertanto, al fine di definire la quota imponibile da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva, le diarie di missione estera vengono incrementate ("lordizzate") al fine di determinare gli oneri previdenziali e fiscali da porre a carico del bilancio dello Stato e le ritenute previdenziali a carico del lavoratore.

La "lordizzazione" viene effettuata applicando alle diarie i cosiddetti coefficienti di lordizzazione periodicamente stabiliti dal MEF-RGS in relazione alla modifica delle aliquote fiscali e della soglia della prima fascia di retribuzione pensionabile utilizzata come parametro per il calcolo del contributivo previdenziale aggiuntivo di cui all'art. 3-ter della L.438/92 (vedi nota 1). I coefficienti di lordizzazione applicati dall'A.D. nel corso del 2024 sono quelli individuati dal MEF-RGS con la circolare 20 del 24/4/2024, successivamente aggiornata con la circolare n. 31 del 21/06/2024.